

TI_GERICHTE 52.2021.196 vom 11. April 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-04-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2021.196

FR: TI_GERICHTE 52.2021.196 du 11 avril 2023

IT: TI_GERICHTE 52.2021.196 del 11 aprile 2023

Regeste

Licenza edilizia per la demolizione dell'immobile esistente e la costruzione di un nuovo stabile abitativo

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100).

E. 1.2.1

Per quanto riguarda la legittimazione a ricorrere dell'insorgente, va rilevato quanto segue.

E. 1.2.2

L'atto impugnato è, formalmente, una decisione globale, che riunisce le decisioni di rilascio del permesso edilizio e approvazione del progetto del rifugio PCi (art. 1 cpv. 1 e 3 cifra 1 legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005; LCOORD; RL 701.300). Essa ha seguito, quale procedura direttrice (art. 3 cifra 3 LCOORD), quella dell'autorizzazione a costruire (art. 7 cpv. 3 LCOORD). La decisione globale e quelle successive delle autorità cantonali possono essere impuginate, indipendentemente dai motivi invocati, unicamente per mezzo dei rimedi di diritto ammessi nella procedura direttrice (art. 14 LCOORD). Giusta l'art. 13 LCOORD, la legittimazione per interporre reclamo o ricorso è tuttavia retta dalla legislazione speciale anche nella procedura coordinata. Il fatto di seguire una procedura direttrice ai sensi della LCOORD non modifica dunque la qualità per interporre ricorso: essa non amplia e non limita le facoltà d'impugnazione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato dell'11 febbraio 2003 [n. 5361], in: RVGC 2005-2006, vol. 2, pag. 1220 segg., commento alle singole norme, pag. 1239 seg.). Ne segue che la legittimazione a ricorrere dev'essere esaminata in rapporto a ogni singola decisione formante quella globale (cfr. STA 52.2012.328 del 17 gennaio 2014 consid. 9.7, 52.2011.195 del 23 luglio 2012 consid. 1.3). In concreto, con il proprio gravame, il ricorrente contesta unicamente la deroga concessa per la realizzazione del pozzo d'uscita del cunicolo di evasione del rifugio a una distanza di 4.68 m dalla parete dell'edificio, in zona macerie (H/2). Torna dunque applicabile la legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007 (LPCi; RL 520.100). Dato che la LPCi non si esprime sulla legittimazione a ricorrere, quest'ultima è retta dall'art. 65 LPAMM. Il cpv. 1 di tale norma stabilisce che ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). Per costante giurisprudenza, in base a tale disposto è quindi legittimato a ricorrere chi appartiene a quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento

impugnato da un rapporto sufficientemente stretto e intenso, che permetta di distinguerla da quella di un qualsiasi altro membro della collettività; il riconoscimento della legittimazione attiva esige inoltre che il terzo sia portatore di un interesse personale, diretto, concreto e attuale a dolersi del pregiudizio che il provvedimento arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere, laddove anche un interesse di mero fatto è sufficiente (cfr. al riguardo: RtiD II-2017 n. 12 consid. 2; RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.1 e rinvii; cfr. inoltre, pro multis: STA 52.2019.232 del 21 maggio 2021 consid. 1.2.1, 52.2017.344 del 21 marzo 2018 consid. 1.2.1 in RtiD II-2018 n. 48 consid. 1.2.1 e rif.).

E. 1.2.3

Nel caso concreto, non è dato di vedere perché il ricorrente sarebbe toccato dalla decisione della SMPP di concedere all'istante in licenza una deroga per la realizzazione del pozzo d'uscita del cunicolo di evasione entro la zona macerie (H/2) in misura diversa o superiore a quella di qualsiasi altro singolo cittadino o della collettività. L'interessato non spende nemmeno una parola al riguardo. Ci si potrebbe dunque chiedere se il ricorso non vada dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. La questione non necessita di essere ulteriormente approfondita, posto che il ricorso deve essere in ogni caso respinto nel merito.

E. 1.3

Entro questi termini, l'impugnativa, tempestiva (art. 68 cpv. 1 LPAm), è dunque ricevibile in ordine.

E. 1.4

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto delle contestazioni emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali (fotografie, piani ecc.) e dalle immagini visibili su Google Maps e Google Street View (cfr. a quest'ultimo riguardo, STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5, 1C_138/2014 del 3 ottobre 2014 consid. 2.3, 1C_326/2011 del 22 marzo 2012 consid. 2.1) . Neppure le parti sollecitano l'assunzione di particolari prove. La vertenza è del resto di natura essenzialmente giuridica.

E. 2

), con 49 posti protetti, posto lungo il lato nord dell'edificio, dotato di un cunicolo di evasione che sbocca a una distanza di 4.68 m dalla parete nord dello stabile (cfr. piani agli atti; cfr. in particolare, piano rifugio del 14 gennaio 2019). L'istante ha chiesto alla SMPP una deroga per costruire il pozzo d'uscita del cunicolo di evasione all'interno della zona macerie (H/2; cfr. e-mail del 10 gennaio 2019) La SMPP, in sede di avviso cantonale, ha concesso la deroga richiesta, in quanto non vi sono gli estremi per una collocazione più consona a causa della limitata distanza dal confine. Con la risposta davanti al Governo, la SMPP ha inoltre precisato che una modifica del progetto non è stata ritenuta opportuna, dal momento che ciò avrebbe comportato una modifica sostanziale dello stesso, che avrebbe coinvolto tutto il piano interrato, compresa la posizione delle scale e dall'autorimessa, con i posti auto che non potrebbero venir ricollocati nella posizione attuale del rifugio. Il Municipio, preso atto dell'avviso cantonale positivo, ha rilasciato la licenza edilizia. Da parte sua, il Consiglio di Stato, richiamato il testo (per quanto possibile) dell'art. 2.73 ITRP, ha ritenuto che non vi fosse un obbligo di realizzare lo sbocco del cunicolo al di fuori della zona macerie (H/2). Ha quindi avallato la decisione della SMPP di concedere una deroga, ritenuto che la facciata nord dello stabile disterebbe 5.00 m dal confine, impedendo

la realizzazione di un cunicolo più lungo. La tesi merita di essere condivisa. Il mapp. _____ è attribuito alla zona residenziale intensiva B, che ammette costruzioni non moleste residenziali, commerciali, artigianali, amministrative e di carattere alberghiero (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a delle norme di attuazione del piano regolatore di Bellinzona, sezione di Bellinzona; NAPR). In tale zona l'altezza minima per i nuovi edifici è di 13.50 m, mentre quella massima prescritta è di 16.50 m (cfr. art. 44 cpv. 2 NAPR). L'edificio in oggetto presenta un'altezza di 16.50 m (cfr. piani agli atti). La zona macerie corrisponde dunque a 8.25 m ($16.50 \text{ m}/2$), misurati dalla facciata dello stabile. La facciata nord dell'immobile dista ca. 5.30 m dal confine, mentre quella ovest è posta a ca. 7.00 m (cfr. piani agli atti; cfr. in particolare, pianta piano terreno). Al piano interrato dello stabile, è prevista un'ampia autorimessa con 30 posti auto e posteggi per biciclette e motocicli, che si estende fino al confine sud-est del sedime, oltre a locali destinati a cantina, lavanderia e centrale termica. Il fondo confina verso ovest con la part. _____ e verso sud-est con la part. _____, sulle quali sorgono degli edifici articolati su più livelli, che impongono anch'essi il rispetto della zona macerie (cfr. figura 2.7-3 ITRP; cfr. immagini reperibili su Google Maps e Google Street View). Ferme queste premesse, la decisione delle autorità inferiori, dotate di conoscenze tecniche specifiche, di autorizzare l'opera, ritenendola conforme alle possibilità d'intervento offerte dalle ITRP, resiste alle critiche. Rientra senz'altro nella latitudine di giudizio che le norme riservano all'autorità decidente (cfr. sul tema: STF 1C_192/2011 citata consid. 3.2). A maggior ragione, che la concessione della deroga non arreca alcun pregiudizio al vicino opponente. Le censure del ricorrente vanno pertanto disattese.

E. 2.1

Secondo l'art. 72 della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 20 dicembre 2019 (LPPC; RS 520.1), il Consiglio federale fissa le esigenze minime per le costruzioni di protezione. L'art. 104 cpv. 3 dell'ordinanza sulla protezione civile dell'11 novembre 2020 (OPCi; RS 520.11) stabilisce che l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) può disciplinare le esigenze minime per l'equipaggiamento e le caratteristiche delle costruzioni di protezione. È in tale quadro normativo che si collocano le ITRP, che rimangono applicabili anche se adottate sotto l'egida della vecchia legge federale del 4 ottobre 1963 sull'edilizia di protezione civile (cfr. sul tema: STF 1C_192/2011 dell'8 novembre 2011 consid. 3.1). Giusta l'art. 2.71 ITRP i cunicoli d'evasione e le uscite di soccorso sono elementi importanti del rifugio. Essi devono dare la possibilità di abbandonare il rifugio quando, a causa degli effetti delle armi, l'entrata normale al rifugio è diventata impraticabile e servire da prese d'aria per la sua ventilazione. Il numero necessario di cunicoli d'evasione e di uscite di soccorso è definito nella tabella 2.7-1 a seconda della grandezza del rifugio. In base alla tabella, rifugi da 14 a 50 posti protetti devono essere dotati di un cunicolo d'evasione (risp. un'uscita di soccorso fuori zona macerie). L'art. 2.72 ITRP regola la disposizione dei cunicoli d'evasione e delle uscite di soccorso. Secondo tale disposto bisogna tendere a disporre fuori zona macerie tutti i cunicoli d'evasione, le uscite di soccorso e quindi le prese d'aria. Ciò si può ottenere se i pozzi d'uscita dei cunicoli d'evasione sboccano fuori dall'ammessa zona macerie H/2. Quale zona macerie viene designata quella superficie entro la quale sarà probabile un ammassamento importante di macerie, in caso di distruzione dell'edificio. Questa zona macerie è così definita quando, su ogni lato dell'edificio, essa è compresa nella distanza H/2 che dalla facciata della casa va verso l'esterno. H significa metà altezza della corrispondente facciata alla gronda. L'art. 2.73 ITRP prevede a sua volta che i cunicoli d'evasione servono per l'autoliberazione e come prese d'aria. Sono composti di tubi posati in leggera pendenza e

di un pozzo d'uscita verticale. I cunicoli d'evasione devono sboccare, per quanto possibile, fuori della zona macerie H/2. Secondo l'art. 2.76 ITRP nonostante una disposizione d'assieme ottimale, in casi particolari può succedere che per motivi giuridici o/e costruttivi, tutte le uscite di soccorso sbocchino nella zona macerie (p. es. zone cittadine con edifici relativamente alti, linee di confine a distanza ridotta o in presenza di molteplici condutture industriali). Per tali casi occorre trovare una soluzione ragionevole con le istanze competenti, sia dal punto di vista della tecnica di protezione sia dal punto di vista economico. Ciò può essere p. es. ottenuto con la sistemazione di diverse uscite di soccorso sui vari lati dell'edificio, risp. di cunicoli d'evasione sbocanti in zona macerie, in numero maggiore a quello prescritto secondo la tabella 2.7-1. In queste situazioni particolari potrà pure essere attuato all'interno dell'edificio, un pozzo d'uscita secondo la figura 2.7-8. Le prescrizioni in esame conferiscono alle autorità competenti un certo margine d'apprezzamento. Secondo il Tribunale federale, non è in particolare imperativo che l'uscita di soccorso del rifugio sia ubicata al di fuori della zona macerie definita dall'art. 2.72 ITRP (cfr. sul tema: STF 1C_192/2011 citata consid. 3.2).

E. 2.2

Nel caso concreto, il progetto prevede di realizzare un rifugio interrato (52.00 m

E. 3.1

L'art. 6 cpv. 4 NAPR stabilisce che verso l'area pubblica le costruzioni sotterranee non possono di regola sorgere oltre le linee di edificazione. Verso l'area privata è ammessa l'edificazione a confine. Il Municipio può concedere o imporre deroghe nei casi di rigore. Giusta l'art. 5 cpv. 10 NAPR si ritengono sotterranee le costruzioni che non sporgono su tre lati più di 50 cm dal terreno sistemato. Il Municipio valuterà la problematica caso per caso.

E. 3.2

A titolo abbondanziale, si rileva che il cunicolo di evasione del rifugio, che sbocca (quasi) sul confine nord del fondo, rispetta la normativa sulle distanze. L'opera, assimilabile a una costruzione sotterranea, può infatti essere edificata a confine verso l'area privata. Nemmeno il ricorrente lo contesta. La licenza edilizia e il giudizio governativo che la conferma meritano dunque di essere tutelati.

E. 4.1

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va respinto.

E. 4.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Quest'ultimi rifonderà inoltre alla resistente, assistita da un legale, adeguate ripetibili per questa istanza (art. 49 cpv. 1 LPAm). Non si assegnano ripetibili al CO 2, dotato di un proprio servizio giuridico (art. 49 cpv. 2 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, è posta a carico di RI 2. Quest'ultimo rifonderà inoltre alla resistente un identico importo (fr. 1'800.-) a titolo di ripetibili per questa sede. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente

vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.